

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA – OGGETTO

ART. 1

E' costituita ai sensi del TITOLO IV dello Statuto Nazionale della "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), approvato con D.M. del 16 gennaio 2006, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2006, un'Associazione denominata:

"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE PROVINCIALE DI LECCO ONLUS"

di seguito indicata con l'abbreviazione "Sezione Provinciale". Potrà essere utilizzata anche la sigla "LILT – Lecco Onlus". L'Associazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus.

ART. 2

L'Associazione si costituisce, ai sensi del TITOLO IV dello Statuto Nazionale, quale struttura periferica della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Ente Pubblico come da autorizzazione della Sede Centrale del 25 novembre 2004 Prot. n. 2004/4846

ART. 3

La Sezione Provinciale ha sede in Merate, Largo Mandic 1 c/o l'Ospedale "San Leopoldo Mandic". Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, con propria deliberazione, fissare, trasferire e variare l'indirizzo della sede e potrà istituire delegazioni comunali o metropolitane, uffici secondari e/o strutture tecniche amministrative nell'ambito provinciale.

ART. 4

L'Associazione ha durata indeterminata fatta salva l'adozione, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto Nazionale, approvato con D.M. 16 gennaio 2006.

ART. 5

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica.

Le cariche associative e le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art. 2, commi 2 e 3, dello Statuto Nazionale della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori.

TITOLO II SOCI

ART. 6

La Sezione Provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci benemeriti;
- soci onorari.

Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private e le associazioni non riconosciute.

Sono soci ordinari i soggetti che, dopo aver richiesto l'iscrizione alla Sezione Provinciale, territorialmente competente, manifestando adesione agli scopi della LILT, versano la quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Sono soci sostenitori coloro i quali, concorrendo al supporto economico delle attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con un'oblazione annuale significativamente superiore a quella ordinaria, manifestino la volontà di essere iscritti.

Sono soci benemeriti i soggetti che si siano particolarmente distinti in attività in favore della LILT.

Sono soci onorari i soggetti nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale il cui nominativo viene trasmesso alla Sezione Provinciale della Sede Centrale ai fini dell'iscrizione.

La Sezione Provinciale, previa adozione di apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo Provinciale ed approvato dalla Sede Centrale, può conferire attestati d'onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno dell'Associazione.

La Sezione Provinciale è tenuta a comunicare gli elenchi dei soci alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale.

Gli associati sono anche soci dell'ente nazionale e ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che riporta l'indicazione della Sezione Provinciale di appartenenza.

ART. 7

Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi, né per causa di morte e si perde:

1. automaticamente:
 - a) per dimissioni;
 - b) per mancato pagamento della quota sociale annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede Centrale
2. previa delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto:
 - c) per indegnità;
 - d) per atti contrari all'interesse dell'ente

Avverso la delibera di cui al precedente punto 2., il socio interessato può proporre ricorso avanti al Collegio dei Probiviri della Sede Centrale.

In caso di comportamenti ed iniziative che ledano l'immagine, le attività e le potenzialità operative della LILT o di un suo Organo, la perdita della qualità di socio sarà deliberata dal Collegio dei Probiviri della Sede Centrale.

TITOLO III ORGANI DELLA SEZIONE

ART. 8

Sono organi della Sezione Provinciale:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP);
- il Presidente Provinciale,
- il Collegio provinciale dei Revisori

ART. 9

L'Assemblea dei soci, secondo le direttive della Sede Centrale:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale e del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- elegge il Collegio dei Probiviri provinciale in relazione alla natura dell'Associazione e/o a normative regionali di riferimento;
- delibera le modifiche all'atto costitutivo ed allo Statuto della Sezione Provinciale, previa autorizzazione della Sede Centrale, salve le competenze del CDP;
- esamina il bilancio di esercizio sottoposto dal CDP insieme alla relazione dei Revisori Provinciali dei Conti.

E' facoltà delle singole Sezioni Provinciali, sempre informandone preventivamente la Sede Centrale, affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione a normative regionali.

ART. 10

L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

Essa è convocata dal Presidente Provinciale, per mezzo di invito affisso nei locali della Sezione Provinciale e pubblicato sul Notiziario sezionale oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno con gli argomenti sui quali l'Assemblea dei soci è chiamata a deliberare. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata dal Presidente Provinciale quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata il Collegio Provinciale dei Revisori, oppure almeno il trenta per cento dei soci.

Nel caso del comma precedente, ove il Presidente Provinciale non provveda alla convocazione entro trenta giorni, vi provvede un Commissario ad acta nominato dal Presidente Nazionale.

ART. 11

Hanno diritto di intervenire alle riunioni dell'Assemblea i soci in regola col pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno sei mesi.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio. Lo stesso socio non può rappresentare più di tre soci, fatte salve eventuali modificazioni in relazione alla natura dell'associazione e delle normative regionali di riferimento.

ART. 12

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale ed, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea provvede ad eleggere il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione, nonché accertare il diritto di intervento dei soci. Delle riunioni viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario. Nelle Assemblee straordinarie il verbale sarà redatto secondo la natura giuridica della Sezione Provinciale.

ART. 13

In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli associati. Salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata due ore dopo la prima.

Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali, o per le modifiche all'Atto Costitutivo od allo Statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione del presente Statuto.

ART. 14

I componenti del CDP e del Collegio Provinciale dei Revisori sono eletti dall'Assemblea dei soci.

Un regolamento esecutivo, deliberato dal Consiglio Direttivo Provinciale, approvato dalla Sede Centrale della LILT, stabilirà procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo, altresì, l'incompatibilità per i parenti entro il secondo grado di ricoprire contestualmente le cariche sociali previste dal presente Statuto.

Le elezioni devono essere indette dal CDP uscente almeno due mesi (art.23 Statuto) prima della scadenza del mandato.

La Sezione Provinciale, nella costituzione dei propri organi sociali, favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

ART. 15

La Sezione Provinciale è amministrata dal Consiglio Direttivo Provinciale, composto da un numero di componenti variabile da un minimo di nove ad un massimo di undici, determinato dal Consiglio Direttivo Provinciale uscente.

Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno un anno, fatte salve eventuali deroghe deliberate dal CDP in sede di adozione del regolamento elettorale di cui al precedente articolo 14.

I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il rinnovo degli Organi Provinciali deve, comunque, avvenire almeno tre mesi prima del rinnovo degli Organi Nazionali della LILT.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può, comunque, delegare ad uno o più dei suoi componenti, determinati compiti esecutivi inerenti iniziative o programmi.

ART. 17

Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno ed in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente Provinciale lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Salvo diversa normativa nazionale o regionale, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente Provinciale.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal Presidente ed, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente Provinciale e dal Segretario.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante avviso scritto inviato a mano o per posta, a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione può avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica, con il preventivo documentabile assicurato consenso del singolo componente.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni e la convocazione può avvenire anche a mezzo telefono.

In quest'ultimo caso la persona chiamante dovrà annotare il numero chiamato, la persona che ha ricevuto la comunicazione, la data e l'ora della chiamata.

La presenza di tutti i Consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione.

ART. 19

Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo Provinciale procede alla sostituzione nominando, tra i non eletti, il più votato.

Se la maggioranza dei componenti eletti del Consiglio Direttivo Provinciale cessa dal proprio ufficio, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero Organo.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo Provinciale è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. A tal fine:

- a) attua, secondo le direttive del CDN, le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi delle iscrizioni di soci
- b) prende iniziative nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, in conformità con gli scopi previsti dall'art. 2 dello Statuto nazionale

Il bilancio di esercizio va sottoposto, dopo l'approvazione, all'Assemblea dei soci insieme alle eventuali osservazioni del Collegio Provinciale dei Revisori.

Il Presidente invia alla Sede Centrale il bilancio di esercizio approvato dal CDP e dal Collegio Provinciale dei Revisori entro il 28 febbraio dell'anno successivo, nonché il budget, con allegato il programma di attività, entro il 30 settembre dell'anno precedente.

ART. 21

Il Presidente Provinciale è eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale tra i propri componenti, dura in carica cinque anni e può essere confermato per altre due volte.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione Provinciale.

Egli può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri Organi e può delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio.

In assenza del Presidente Provinciale i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

ART. 22

Il Collegio Provinciale dei Revisori è costituito da tre componenti, eletti dai soci unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo Provinciale.

I Revisori sono scelti tra:

- a) iscritti al registro dei revisori dei contabili;
- b) funzionari pubblici, anche in pensione, esperti in materia di contabilità ovvero iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio ha la stessa durata del CDP. I suoi componenti possono essere riconfermati.

TITOLO IV PATRIMONIO – GESTIONE FINANZIARIA

ART. 23

La Sezione Provinciale provvede agli scopi statutari:

- a) con le rendite del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- b) con le quote associative versate dai soci;
- c) con i proventi delle proprie attività;
- d) con oblazioni di enti e privati, donazioni e lasciti testamentari nonché rimborsi derivanti da convenzioni e contributi di organismi locali;
- e) con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e della Sede Centrale della LILT.

ART. 24

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio di esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, ed il budget con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio Provinciale dei Revisori per le proprie determinazioni ed eventuali osservazioni.

ART. 25

L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT Nazionale, opera in completa autonomia amministrativa e gestionale e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurate.

Versa alla Sede Centrale il contributo annuale determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

La sezione Provinciale contribuisce, in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Sede Centrale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

TITOLO V DECADENZA DEGLI ORGANI SEZIONALI

ART. 26

Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo Nazionale abbia nominato il Commissario Straordinario della Sezione Provinciale, si intendono decaduti di diritto gli organi sociali. Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione spettano al Commissario Straordinario, che entro il termine massimo di sei mesi prorogabili, con debita motivazione, di altri sei, deve provvedere ad insediare il nuovo Consiglio Direttivo Provinciale.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori deliberi lo scioglimento della Sezione Provinciale, è sciolta di diritto anche l'Associazione e provvede alla liquidazione l'organo nominato dal predetto Consiglio Direttivo Nazionale della LILT.

Lo scioglimento della Sezione deve essere effettuato secondo le norme di legge vigenti.